

Detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie – Comunicazione di inizio lavori – Chiarimenti m

14 Novembre 2007

Nell'ipotesi di esecuzione di interventi di recupero su edifici abitativi, che fruiscono della detrazione del 36%, il contribuente può presentare al Centro operativo di Pescara la prescritta comunicazione di inizio lavori, senza allegare la copia della D.I.A. o di altro atto equiparato, qualora, per lo specifico intervento effettuato, la normativa locale non richieda nessun provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori.

Questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 325/E del 12 novembre 2007** che ha interpretato in senso letterale l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. n.41/1998 relativo alle modalità applicative della detrazione IRPEF del 36%[1], secondo cui alla comunicazione preventiva di inizio lavori da inviare a Pescara deve essere allegata l'abilitazione urbanistica alla realizzazione dell'intervento, unicamente «se prevista dalla legislazione edilizia».

Inoltre, con la citata Risoluzione è stato ulteriormente chiarito che, al fine di provare la natura degli interventi realizzati, in occasione dei controlli degli Uffici finanziari sull'applicabilità dell'agevolazione, il contribuente può produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, la cui sottoscrizione può non essere autenticata, se accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del firmatario.

In tale dichiarazione, l'interessato potrà evidenziare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti sull'abitazione rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale, «*pur se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia*».

[1] L'agevolazione è stata introdotta dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni, ed è attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2007, ferma restando la previsione della proroga del beneficio, fino al 31 dicembre 2010, contenuta nel Ddl Finanziaria 2008 (1817 AS).